

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LOTTO N° 1
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS PROPERTY**

CIG

8025919DDE

stipulata tra

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.
Via Innsbruck, 65
38121 Trento
P.IVA 01807370224
(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
alle ore 24.00 del 31.12.2024

Scadenza annua: 31.12

INDICE

1.	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.....	4
1.1.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	4
1.2.	CAPITALI ASSICURATI.....	4
1.3.	DURATA ED EFFETTO	5
2.	DEFINIZIONI.....	6
3.	CONDIZIONI GENERALI.....	8
3.1.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	8
3.1.1.	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	8
3.1.2.	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	8
3.1.3.	VARIAZIONE DEL RISCHIO.....	9
3.1.4.	RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA.....	9
3.1.5.	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO.....	9
3.1.6.	ISPEZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI.....	9
3.1.7.	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.....	9
3.1.8.	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	9
3.1.9.	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	10
3.1.10.	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	10
3.1.11.	ONERI FISCALI	10
3.1.12.	FORO COMPETENTE.....	10
3.1.13.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	10
3.1.14.	PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SUI SINISTRI	10
3.1.15.	REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI	11
3.1.16.	CLAUSOLA DI RECESSO	11
3.1.17.	VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE	12
3.1.18.	CLAUSOLA BROKER.....	12
3.1.19.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
3.1.20.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI.....	13
3.2.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE	14
3.2.1.	DANNI ESCLUSI.....	14
3.2.2.	BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI	15
3.2.3.	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	15
3.2.4.	MANDATO DEI PERITI.....	16
3.2.5.	VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO	17
3.2.6.	ASSICURAZIONE PARZIALE.....	18
3.2.7.	LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	18
3.2.8.	FORMA DELL'ASSICURAZIONE.....	18
3.2.9.	RECUPERO DELLE COSE RUBATE	18
3.2.10.	DIMINUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA	18
3.2.11.	SUBAPPALTO.....	19
3.2.12.	GARANZIA DEFINITIVA.....	19
3.2.13.	DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE	19
3.2.14.	OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ	20
3.2.15.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
4.	DELIMITAZIONI DI GARANZIA.....	21
4.1.	BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI	21

4.1.1.	SUPPORTI DATI RICOSTRUZIONE ARCHIVI	21
4.2.	EVENTI ATMOSFERICI E SOCIOPOLITICI	22
4.3.	EVENTI CATASTROFALI	23
4.4.	FURTO	24
4.5.	RAPINA	25
4.6.	GUASTI MACCHINE	26
4.6.1.	COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE	26
4.6.2.	TRASFORMATORI E ALTERNATORI	26
5.	GARANZIE AGGIUNTIVE E CONDIZIONI PARTICOLARI	27
5.1.	ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO	27
5.2.	ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - STIMA	28
5.3.	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO	31
5.4.	RICORSO TERZI E LOCATARI	31
5.5.	BENI PRESSO TERZI	31
5.6.	IMPIEGO MOBILE	32
5.7.	PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE	32
5.8.	RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA	32
5.9.	OPERAZIONI PERITALI	32
5.10.	DIMINUZIONE DEI VALORI	32
5.11.	RISARCIMENTI SEPARATI	32
5.12.	COMPENSAZIONE TRA PARTITE	33
5.13.	MACCHINARIO IN LEASING	33
5.14.	ANTICIPI SULLE INDENNITA'	33
5.15.	BUONA FEDE	33
5.16.	ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	34
5.17.	GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO	34
5.18.	RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI	34
5.19.	OPERE DI FONDAZIONE	34
5.20.	LAVORO STRAORDINARIO	35
5.21.	CORSE SOSTITUTIVE	35
5.22.	SPESE DI COLLAUDO	35
5.23.	MAGGIORI COSTI	35
5.24.	DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI	35
5.25.	FORMA DELLE COMUNICAZIONI	35
5.26.	COASSICURAZIONE - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA	35
5.27.	CLAUSOLA DI VINCOLO	36
6.	LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI	36
7.	DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO	37

1. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tra la Spettabile TRENTINO TRASPORTI S.p.A. (in seguito denominata Contraente) che agisce per sé, e per conto di chi spetta e la Compagnia, si stipula la seguente polizza che ha per oggetto l'assicurazione di tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso, a tutti i beni mobili ed immobili, anche di proprietà di terzi, nessuno escluso né eccettuato, costituenti il patrimonio della Contraente, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, le sedi, gli uffici, i depositi, le stazioni viaggiatori, le officine meccaniche di riparazione, le sottostazioni di alimentazione dell'energia elettrica della linea ferroviaria, hangar, uffici, torre di controllo, luci e macchinari in uso all'aeroporto, la rete ferroviaria, il materiale rotabile ferroviario, gli automezzi, gli uffici, magazzini, bar, civili abitazioni ed altri simili servizi (in seguito denominati "enti assicurati") (in seguito denominati "enti assicurati") nei quali e con i quali la Contraente svolge la propria attività.

1.2. CAPITALI ASSICURATI

Ovunque nel territorio della repubblica italiana come da stima al 31.12.2018 (effettuata da S.It.Val. Srl Società Italiana Valutazioni) – partite 1a e 2a fuori stima:

N°	PARTITE	CAPITALI ASSICURATI Euro	
1	Fabbricati, paline, pensiline	174.969.439,00	
1.a	Fabbricati via Lidorno 3 Mattarello	12.347.000,00	
2	Macchinari, impianti, attrezzature e quant'altro stimato non appartenente alla voce fabbricati	63.271.768,00	
	Materiale rotabile	158.587.394,00	
	Linea ferroviaria	275.609.167,00	
2.a	Contenuto via Lidorno 3 Mattarello	1.300.000,00	
3	Merci	3.500.000,00	
4	Spese di demolizione e sgombero (*)	500.000,00	
5	Ricorso terzi e locatari (*)	500.000,00	
6	Furto contenuto e valori (*)	300.000,00	
7	Ricostruzione archivi, supporto dati (*)	250.000,00	
TOTALE		691.134.768,00	

(*) A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

1.3. DURATA ED EFFETTO

La presente polizza viene stipulata per la durata di cinque anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 31.12.2024, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza contrattuale annua.

2. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione;
CONVENZIONE:	il documento che prova l'assicurazione;
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
SOCIETA':	l'impresa assicuratrice;
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
FABBRICATI, PALINE, PENSILINE:	<p>tutti i beni immobili.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo: Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, fondazioni, opere edili, opere di completamento, impianti idrosanitari, opere esterne, nonché le spese indirette come la direzione lavori, i collaudi, l'organizzazione del cantiere ecc. Sono compresi i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà</p> <p>Fognature e connessioni: piazzali, impianti di illuminazione esterna, insegne, cancelli, recinzioni e simili, comprese le relative fondazioni e basamenti.</p> <p>Impianti di fermata: pensiline e paline indicatrici di fermata.</p> <p>Lavori in corso: come da voce di stima</p> <p>Esclusioni: il valore dell'area, l'I.V.A.</p>
MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE:	<p>tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati".</p> <p>Macchine, attrezzi, utensili, relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, traino e di trasporto iscritti e non iscritti al P.R.A. compresi autobus, furgoni ed autovetture, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di videosorveglianza, antintrusione, riscaldamento ecc. compresi quelli al servizio di fabbricati, antenne, cancelli, recinzioni e simili, scale mobili, ascensori e montacarichi, serbatoi metallici e tubazioni, mobilio ed arredamento industriale e quanto</p>

	<p>costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze coesistenti con l'Azienda.</p> <p>Impianti all'aperto: macchinario e attrezzature all'aperto, comprese tettoie che sono parte integrante dell'impianto, condotte e cabine di trasformazione.</p> <p>Materiale rotabile sia fermo sia in circolazione: tutti i mezzi mobili su rotaie (elettromotrici, elettrotreni, carrelli, locomotive ecc.).</p> <p>Linea ferroviaria: rete ferroviaria, compresi sede ferroviaria, armamento, reti aeree ed interrate, trincee, rilevati, scarpate e versanti, opere di sostegno, opere d'arte (ponti, gallerie, viadotti, sottopassaggi, sovrappassi, ecc.) impianti di segnalamento e sicurezza.</p> <p>Connessioni e Infrastrutture: fognature e connessioni, impianti di illuminazione esterna, insegne.</p> <p>Arredamento: Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.</p> <p>Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmettenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni, emettitrici automatiche titoli di viaggio o altro ticket (quali a titolo esemplificativo per i parcheggi) ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware.</p> <p>Enti Particolari: modelli, stampi, cartoni per telai, clichés, lastre e cilindri, mosaici, dipinti di pareti o soffitti.</p> <p>Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.</p> <p>Esclusioni: il valore dell'area, l'I.V.A.</p> <p>Viene inoltre stabilito che tutto quanto costituisce il patrimonio della Trentino Trasporti SpA deve intendersi garantito.</p> <p>Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente convenzione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla partita MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE.</p>
MERCI	<p>Merci e scorte in genere: parti di ricambio, carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, gomme, materiale di laboratorio, cancelleria.</p>

3. CONDIZIONI GENERALI

3.1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 3.1.15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 3.1.15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

3.1.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni, anche in caso di rinnovo o proroga.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 del C. C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della

polizza.

3.1.3. VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.1.4. RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO - RINUNCIA

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

3.1.5. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

3.1.6. ISPEZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare gli "enti assicurati" e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

3.1.7. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati o non rubati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3.1.8. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo

quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

3.1.9. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

3.1.10. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dall'Assicurato medesimo o dal Contraente.

3.1.11. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3.1.12. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Contraente.

3.1.13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in vigore in Italia.

3.1.14. PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SUI SINISTRI

1. Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento;
 - la descrizione dettagliata dell'evento;
 - la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,01% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a 500,00 euro.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

3.1.15. REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3.1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

3.1.16. CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 3.1.15 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 3.1.15. presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al

comma 2 del medesimo articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui al precedente art. 3.1.14. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

3.1.17. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

3.1.18. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Inser S.p.A. con sede operativa in Trento, via A. Olivetti 36 tel. 0461-405200, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura dell'1,95%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

3.1.19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al

Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

3.1.20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Trasporti Spa (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Trasporti Spa (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Trasporti Spa (...).”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

3.2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

3.2.1. DANNI ESCLUSI

La società non è obbligata in alcun caso per i danni:

a) verificatisi in occasione di:

atti di guerra dichiarata o non, occupazione ed invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o provvedimenti di governo e/o autorità anche locali; si precisa che non sono considerati guerra civile, insurrezione, etc., gli atti posti in essere da organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per "insurrezione armata contro i poteri costituiti" o simili imputazioni; esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

b) causati da:

- dolo dell'assicurato o del Contraente; si intende invece compresa in garanzia la colpa grave dell'assicurato/contraente ed il dolo e la colpa grave delle persone delle quali deve rispondere;
- ammanchi e/o sparizioni di merce riscontrate nel corso di inventario e/o prelevamento di merci, smarrimento, saccheggio;
- appropriazione indebita;
- normale assestamento restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
- difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo;
- inondazioni, alluvioni e allagamenti a beni mobili all'aperto, salvo quelli per destinazione e /o utilizzo;
- mareggiata, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell'area recintata delle Sedi, con la sola eccezione del materiale rotabile ferroviario;
- deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, contaminazione (esclusi i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse), evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, termiti, insetti, vermi o roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente convenzione che tali danni siano provocati da un sinistro non altrimenti escluso;

- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di legge che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati; mancanza delle operazioni di manutenzione prescritte per le cose assicurate;
 - errori di progettazione e calcolo;
 - mancata o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio;
 - inquinamento e/o contaminazione ambientale.
- c) subiti da:
- boschi, alberi coltivazioni, animali in genere;
 - natanti e loro accessori;
 - fabbricati, macchinari e/o attrezzature, o parti di essi, in fase di costruzione montaggio e/o collaudo;
 - materiale refrattario, utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o smontati per una determinata lavorazione, nonché forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili (salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni totali e risarcibili verificatisi alle cose assicurate cui detti enti appartengono) relativamente ai danni riconducibili alla definizione "guasti macchine";
- d) quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli eventi assicurati;
- e) limitatamente al furto e alla rapina agevolati da:
- persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o della custodia delle chiavi dei locali stessi;
 - da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o di affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n 1,2,3) anche se non coabitanti.

3.2.2. BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Salvo espressa pattuizione (indicazione dei limiti di massimo risarcimento relativi) non sono compresi nell'assicurazione:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

b) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

3.2.3. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui si dispone.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro;
- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura d'ammortamento;
- g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

3.2.4. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 3.2.3;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto 3.2.5;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

3.2.5. VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita indicata, l'attribuzione del valore che i beni assicurati illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) "Fabbricati" si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) "Macchinario" si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) "Merci" si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati

- applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinari e merci (punti II e III)

- deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Per la determinazione del valore delle merci (combustibili, lubrificanti, scorte, materiali di consumo) si prenderà come base di valutazione il prezzo di acquisto in vigore al momento del sinistro.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo punto 3.2.6.

3.2.6. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto 3.2.5 precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

3.2.7. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.2.8. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente ai danni da furto e rapina, spese demolizione e sgombero, ricorso terzi e locatari, ricostruzione archivi, supporto dati, l'assicurazione è prestata a “**primo rischio assoluto**”, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui al punto 3.2.6.

3.2.9. RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, L'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che L'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di convenzione e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

3.2.10. DIMINUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

Relativamente ai soli danni da furto e rapina in caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello del danno risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originali, obbligandosi il Contraente a pagare il rateo di premio a

presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari a una volta i valori assicurati al momento del "primo sinistro".

3.2.11. SUBAPPALTO

Ciascun offerente potrà dichiarare di voler subappaltare parte delle attività contrattuali, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti e dall'art. 26 della legge provinciale 2/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

3.2.12. GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento. (se del caso, Foro di Rovereto)".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

3.2.13. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

3.2.14. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

3.2.15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività previste dall'appalto affidato, comportano il trattamento di dati personali in maniera autonoma da parte di Trentino trasporti S.p.A. (titolare 1) e l'aggiudicatario (titolare 2). Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). Pertanto le stesse si impegnano a:

1. Il Titolare 2 tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dal Titolare 1 per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dall'appalto affidato. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
2. In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base all'appalto, compreso il GDPR.
3. In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione dell'appalto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

5. Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.
6. Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.
7. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione dell'appalto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

4. DELIMITAZIONI DI GARANZIA

4.1. BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Relativamente alle cose di cui al punto 3.2.2 comma b) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Fermo quanto sopra, la Società risponde, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita, senza far luogo all'applicazione del disposto del punto 3.2.6. "Assicurazione Parziale".

4.1.1. SUPPORTI DATI RICOSTRUZIONE ARCHIVI

La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione

4.2. EVENTI ATMOSFERICI E SOCIOPOLITICI

EVENTI ATMOSFERICI

I danni causati da neve, pioggia, grandine, sabbia, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine alle cose assicurate poste sottotetto dei fabbricati previsti in polizza si intendono compresi in garanzia solo se neve, pioggia, grandine e sabbia siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce, lesioni e/o sollecitazioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici. Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, nonché da quelli da vento, si intendono esclusi dalla garanzia i danni subiti da: beni all'aperto tranne quelli per uso e destinazione; gru, antenne, ciminiera, camini.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO

In caso di fuoriuscita di acqua condotta e/o piovana a cagione di guasto, ingorgo, occlusione, intasamento o rottura delle tubazioni e condutture, che determini un danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza, oltre alle spese ed i costi necessari per riparare e sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi anche collocati nei muri e nei pavimenti nei quali si è verificata la rottura, anche le spese necessarie per ricercare il guasto e demolire e ripristinare le parti del fabbricato interessate dal sinistro.

GRANDINE SU FRAGILI

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

GELO

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o all'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non sia stata già sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI ATMOSFERICI".

EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI SOCIOPOLITICI".

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

4.3. EVENTI CATASTROFALI**TERREMOTO**

Agli effetti della garanzia terremoto le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

Sono compresi i danni causati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso

il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

Le garanzie saranno prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI CATASTROFALI".

SOVRACCARICO NEVE

Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI CATASTROFALI".

SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "EVENTI CATASTROFALI".

4.4. FURTO

Relativamente ai danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di furto è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in complessi e/o fabbricati protetti da porte e/o finestre e/o recinzioni munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali e/o nei siti:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Non equivale all'uso di chiave falsa l'uso di chiave vera anche se fraudolento;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste particolari difese interne e/ esterne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei siti in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dal comma a).

In deroga a quanto sopra previsto, si intendono comprese in garanzia i danni da furto alle macchine di distribuzione automatica di biglietti (trasporto e parcheggi) che, per destinazione ed uso, si trovano nell'ambito delle stazioni in locali non protetti.

GUASTI CAGIONATI DA LADRI

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "GUASTI CAGIONATI DA LADRI".

FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "FURTO CON DESTREZZA".

AMMANCHI

A parziale deroga del punto b) dell'articolo 3.2.1 "Danni esclusi", la Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà dei dipendenti nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "AMMANCHI".

FURTO DEI DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali; che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, preziosi e altri valori, l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessa sulla persona dell'Assicurato o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al proprio domicilio, a quello dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La garanzia sarà prestata nel limite stabilito nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "PORTAVALORI"

4.5. RAPINA

Relativamente ai danni causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito di rapina e condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'autore della rapina si sia introdotto nei locali usando violenza o minaccia alle persone, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

4.6. GUASTI MACCHINE

Con tale definizione si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio.

Limitatamente al materiale rotabile ferroviario, sono inoltre assicurati, urto, collisione (urto con altri veicoli o contro fissi o mobili), urto durante le operazioni di carico e scarico, ribaltamento, deragliamento, scontro ferroviario, rottura di ponti e sprofondamento della sede ferroviaria, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari, anche quando verificatosi durante le prove tecniche di idoneità e le altre attività di collaudo previste per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

4.6.1. COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione: crogioli ed elettrodi di forni, cilindri di laminatoi, nastri dei forni di preriscaldamento, elettroliti e vasche in impianti per il trattamento galvanico, preplastificatori, cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato, dischi e matrici di fotocompositrici, fustelle e fustellatrici, clichés di macchine fotografiche, retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione, aste, frese e tubazioni di impianti di perforazione, cisterne di autostazioni e di autofficine, mazze battenti e blocchi incudine di magli.

4.6.2. TRASFORMATORI E ALTERNATORI

Per i trasformatori e alternatori con oltre 20 anni di esercizio, il degrado degli avvolgimenti è pari al 5% per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione con il massimo del 30%.

5. GARANZIE AGGIUNTIVE E CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

per i FABBRICATI la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per i MACCHINARI (come da definizione) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2) agli effetti del punto 3.2.6 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", e dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al comma 5) e sulla stessa area sulla quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di quanto sopra. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione;

- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, impianti, macchinari di reparti in stato di attività o in fase di collaudo, o inattivi a causa di operazioni di manutenzione o per fermata temporanea;
- 6) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se il Contraente ha assicurato nel rispetto delle suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi;
- 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di convenzione.

5.2. ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - STIMA

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite distinte con i n. 1 e 2, comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari, impianti ed attrezzature (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata con i criteri indicati nell'art. 5.1 "Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo", da S.it.Val in data 31.12.2018 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 3.2.6 "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art 1908, secondo comma, del codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 3.2.6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.
3. L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi anche alla

scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al p. 1) non anteriore né posteriore di 180 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al p. 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 3.2.6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme

- I) imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione
 - II) relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione nonché appena effettuato l'aggiornamento di stima, la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione

degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con le appendici di aggiornamento di cui al p. 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4) a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al p. 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p. 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all'ufficio protocollo del Contraente. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale.

N.B.: si intende convenzionalmente per valore a nuovo:

per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area

per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

5.3. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico autorizzato i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di convenzione, e se ciò non fosse sufficiente a coprire tale spesa fino alla concorrenza dell'ulteriore somma di € 500.000,00, inclusi i costi di smaltimento.

5.4. RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, dalle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, compresa la rivalutazione monetaria - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di convenzione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, dei clienti, ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il legale rappresentante.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il massimale stabilito, quale limite di indennizzo, si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

5.5. BENI PRESSO TERZI

La garanzia viene prestata, relativamente ai beni assicurati alle partite "macchinario", "merci" e "beni assicurabili a condizioni speciali" anche quando gli stessi sono in ubicazione diversa da quella dichiarata e mentre i beni stessi sono trasportati su veicoli del personale o della contraente per un valore massimo del 10%.

5.6. IMPIEGO MOBILE

Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche compresi i personal computer portatili, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore "Carta Verde", a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIEGO MOBILE".

5.7. PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga del punto 3.2.6, si conviene tra le Parti che, limitatamente ai beni non oggetto di stima, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al **20%**. Qualora tale limite del **20%** dovesse risultare oltrepassato, il disposto del punto 3.2.6 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale fermo in ogni caso che, per ciascuna partita il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

5.8. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

5.9. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

5.10. DIMINUZIONE DEI VALORI

Fermo quant'altro disposto dal punto 3.1.3 si conviene che, in caso di diminuzione dei valori assicurati o diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente a casi previsti da detto punto sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

5.11. RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto tra le Parti che tutto quanto previsto dal punto 3.1.10. sarà applicato a ciascuna partita, singolarmente considerata come se ai soli effetti

di detto punto 3.1.10. per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.12. COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di capitali colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- 3) la compensazione può aver luogo solo tra le partite riguardanti lo stesso stabilimento.

5.13. MACCHINARIO IN LEASING

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente convenzione sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing" e/o di "service", od utilizzati a qualsiasi altro titolo, qualora già coperti da apposita assicurazione.

5.14. ANTICIPI SULLE INDENNITA'

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

5.15. BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della convenzione, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

5.16. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

5.17. GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

A parziale deroga del punto 3.1.10. l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria - se aperta - purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa pari al controvalore del risarcimento convenuto, maggiorato degli interessi legali, a garanzia che dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dei diritti di polizza.

5.18. RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI

La Società rimborserà le spese ed onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità di quanto disposto dalle condizioni generali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito. La garanzia è estesa agli onorari ragionevolmente pagati agli esperti contabili (auditors) incaricati dall'Assicurato per produrre e certificare ogni particolare o dettaglio dei libri contabili dello stesso o di altri libri o documenti, nonché ogni altra prova, informazione o rilievo che possa essere richiesta dalla Società. La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "RIMBORSO ONORARI DEI PERITI - AUDITORS - CONSULENTI".

5.19. OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

5.20. LAVORO STRAORDINARIO

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dall'Assicurato nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "LAVORO STRAORDINARIO".

5.21. CORSE SOSTITUTIVE

La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per le corse sostitutive rese necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "CORSE SOSTITUTIVE".

5.22. SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

5.23. MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti e documentati dall'Assicurato nei limiti stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "MAGGIORI COSTI".

5.24. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale modifica del punto 3.2.3, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dal Contraente o dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del sinistro. Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti i beni assicurati.

5.25. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte, perché siano valide, a mezzo lettera, email o fax alla Direzione della Società o all'Agenzia a cui è assegnata la convenzione.

5.26. COASSICURAZIONE - RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le società indicate nel riparto allegato.

La spettabile..... all'uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto e firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relativi al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

5.27. CLAUSOLA DI VINCOLO

La Società si impegna nei confronti delle spettabili Banche sotto riportate a:

- 1) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e a considerare valida l'assicurazione a tutti gli effetti fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data di consegna della Raccomandata di cui sopra;
- 2) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO EURO	FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO EURO
FLEXA (*)	100%	2.500,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	80%	2.500,00
EVENTI ATMOSFERICI	80%	2.500,00
EVENTI CATASTROFALI Terremoto, alluvioni, inondazioni, allagamenti, slavine, sovraccarico neve Frane, smottamenti, cedimenti del terreno	50% 4.000.000,00	10.000,00
LINEA FERROVIARIA	3.500.000,00	50.000,00
GUASTI MACCHINA:		
- Apparecchiature non elettroniche	1.500.000,00	2.500,00
- Apparecchiature elettroniche		500,00

- Fenomeno elettrico		Scoperto 20% minimo 7.500,00
GUASTI MACCHINA: Urto, collisione, ribaltamento e deragliamenti	7.500.000,00 per sinistro con il limite di 10.000.000,00 per anno	Scoperto 20% minimo 20.000,00 con il massimo di 200.000,00
ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI	250.000,00	500,00
FURTO – RAPINA (escluso valori)	250.000,00	500,00
VALORI	50.000,00	10% minimo € 500,00
GUASTI CAGIONATI DA LADRI	25.000,00	0
PORTAVALORI	25.000,00	10% minimo € 250,00
FURTO CON DESTREZZA	5.000,00	0
AMMANCHI	3.000,00	0
MAGGIORI COSTI	250.000,00	scop. 10% min. 5.000
RIMBORSO ONORARI DEI PERITI, AUDITORS, CONSULENTI	150.000,00	0
RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO DA ACQUA CONDOTTA	100.000,00	500,00
IMPIEGO MOBILE	100.000,00	500,00
CORSE SOSTITUTIVE	100.000,00	1.000,00
LAVORO STRAORDINARIO	25.000,00	0

(*) FLEXA: Incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei.

7. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere ed accettare le DEFINIZIONI, le CONDIZIONI GENERALI, le DELIMITAZIONI DI GARANZIA, le GARANZIE AGGIUNTIVE e le CONDIZIONI PARTICOLARI della presente convenzione, emessa a il

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle Condizioni Generali;

Punto 3.1.4. Recesso dal contratto in caso di sinistro - Rinuncia;

Punto 3.1.7. Perdita del diritto dell'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti;

Punti 3.1.8., 3.2.4 Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti;

Punto 3.1.10 Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria;

Punto 3.1.12. Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria.

CONTRAENTE/ASSICURATO

SOCIETA'